

COMUNE DI BRANZI
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER LA DETENZIONE
DEI CANI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del 29.03.2006

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 22.11.2006

INDICE

ART. 1 - <i>Oggetto del regolamento.</i>	<i>Pagina 2</i>
ART. 2 - <i>Principi generali.</i>	<i>Pagina 2</i>
ART. 3 - <i>Ambito dell'applicazione e definizioni.</i>	<i>Pagina 2</i>
ART. 4 - <i>Raccolta delle deiezioni solide.</i>	<i>Pagina 2</i>
ART. 5 - <i>Museruole e guinzagli.</i>	<i>Pagina 3</i>
ART. 6 - <i>Aree riservate.</i>	<i>Pagina 3</i>
ART. 7 - <i>Tutela del patrimonio pubblico.</i>	<i>Pagina 4</i>
ART. 8 - <i>Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.</i>	<i>Pagina 4</i>
ART. 9 - <i>Particolari situazioni.</i>	<i>Pagina 5</i>
ART. 10 - <i>Tutele dall'aggressività esaltata dei cani.</i>	<i>Pagina 5/6/7/8</i>
ART. 11 - <i>Normativa di rinvio.</i>	<i>Pagina 9</i>
ART. 12 - <i>Norme di chiusura.</i>	<i>Pagina 9</i>
ART. 13 - <i>Norme transitorie.</i>	<i>Pagina 10</i>
ART. 14 - <i>Entrata in vigore.</i>	<i>Pagina 10</i>

ART. 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Branzi.

ART. 2

Principi generali.

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

ART. 3

Ambito dell'applicazione e definizioni.

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 8.

3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 4

Raccolta delle deiezioni solide.

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50/00 (cinquanta/00) a Euro 100/00 (cento/00) oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 (cento/00) a Euro 200/00 (duecento/00) .

3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25/00 (venticinque/00) a Euro 50/00 (cinquanta/00) ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.

4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 5

Museruole e guinzagli.

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;

b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di suo pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25/00 (venticinque/00) a Euro 100/00 (cento/00).

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50/00 (cinquanta/00) a Euro 100/00 (cento/00).

7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50/00 (cinquanta/00) a Euro 100/00 (cento/00).

8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50/00 (cinquanta) a Euro 100/00 (cento/00).

9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 6

Aree riservate.

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.

3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, a eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.

4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25/00 (venticinque/00) a Euro 50/00 (cinquanta/00).

5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25/00 (venticinque/00) a Euro 50/00 (cinquanta/00) ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dall'art. 6.

ART. 7

Tutela del patrimonio pubblico.

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50/00 (Cinquanta /00) a Euro 100/00 (cento/00) fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.

4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.

5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.

7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.

9. Il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

10. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100/00 (cento/00) a Euro 200/00 (duecento/00) .

11. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100/00 (cento/00) a Euro 200/00 (duecento/00) , fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

12. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50/00 (cinquanta/00) a Euro 100/00 (cento/00) .

ART. 9

Particolari situazioni.

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.

2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.

3. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.

6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25/00 (venticinque/00) a Euro 50/00 (cinquanta/00) .

7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35/00 (trentacinque/00) a Euro 143/00 (centoquarantatré/00).

ART. 10

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani.

1. Per le razze canine, o incroci con queste, di cui al seguente elenco :

Gruppo 1° : Cani da pastore e bovani (esclusi bovani svizzeri)

Sezione 1^ - Cani da pastore

Cane da pastore australiano (AUS)

Cane da pastore belga (B)

a) groenendael

b) lakenois

c) malinois

d) tervueren

Schipperke (B)

a) 3 - 5 Kg

b) 5- 8 Kg

Cane da pastore tedesco (D)

Cane da pastore Mallorquin (E)

- a) pelo corto
- b) pelo lungo
- Cane da pastore catalano (E)
- a) pelo lungo
- b) pelo corto
- Cane da pastore di Beauce (F)
- a) nero - focato
- b) arlecchino
- Cane da pastore di Brie (F)
- a) nero ardesia
- b) fulvo - grigio
- Cane da pastore di Picardia (F)
- Cane da pastore dei Pirenei a pelo lungo (F)
- Cane da pastore dei Pirenei a faccia rasa (F)
- Bearded Collie (GB)
- Border Collie (GB)
- Cane da pastore scozzese a pelo lungo (GB)
- Cane da pastore scozzese a pelo corto (GB)
- Bobtail (GB)
- Cane da pastore scozzese (GB)
- Welsh Corgi Cardigan (GB)
- Welsh Corgi Pembroke (GB)
- Cane da pastore bergamasco (I)
- Cane da pastore maremmano abruzzese (I)
- Komodor (H)
- Kuvasz (H)
- Mudi (H)
- a) nero
- b) blue.merle
- c) cenere
- d) marrone
- e) bianco (white)
- Puli (H)
- a) nero
- b) nero con discrete tonalità rosso ruggine o grigio
- c) fulvo con maschera nera pronunciata
- d) bianco perla senza ombreggiature rosso ruggine
- Pumi (H)
- a) grigio nelle diverse tonalità
- b) nero
- c) fulvo : rosso terriccio, giallo, crema
- d) bianco
- Cane da pastore olandese (NL)
- a) pelo corto
- b) pelo lungo
- c) pelo ruvido
- Cane lupo di Saarloos (NL)
- Schapendoes (NL)
- Cane da pastore di Vallée (PL)
- Cane da pastore di Tatra (PL)
- Cão da Serra de Aires (P)
- Cane da pastore croato (HR)

Slovensky Cuvac (SK)
Cane da pastore della Russia meridionale (RUS)
Cane lupo Cecoslovacco (SK)
Pastore Australiano (USA)
Pastore Svizzero Bianco (CH)

Sezione 2^ - Cani da bovati (esclusi bovati svizzeri)

Australian Cattle Dog (AUS)
Bovato delle Fiandre (B - F)
Bovato delle Ardenne (B)
Cão Fila de São Miguel (P)

Gruppo 2° : Cani di tipo Pinscher e Schnauzer Molossoidi e cani bovati svizzeri

Sezione 1^ - Tipo Pinscher e Schnauzer

Dobermann (D)

- a) nero focato
- b) marrone focato

Pinscher (D)

- a) da rosso - marrone a rosso - cervo
- b) nero con macchie rosso - marrone

Zwergpinscher (D)

- a) da rosso - marrone a rosso - cervo
- b) nero con macchie rosso - marrone

Affenpinscher (D)

Pinscher austriaco a pelo raso (A)

Riesenschnauzer (D)

- a) pepe sale
- b) nero

Schnauzer (D)

- a) pepe sale
- b) nero

Zwergschnauzer (D)

- a) pepe sale
- b) nero
- c) nero argento
- d) bianco

Smoushond Olandese (NL)

Terrier nero russo (RUS)

Sezione 2^ - Molossoidi

Dogo Argentino (RA)

Fila Brasileiro (BR)

Shar Pei (RC - GB)

Broholmer (DK)

Boxer (D)

- a) fulvo
- b) tigrato

Alano (D)

- a) fulvo
- b) tigrato
- c) nero
- d) arlecchino
- e) blu

Rottweiler (D)

Perro dogo mallorquin (E)

Dogue de Bordeaux (F)
Bulldog (GB)
Bullmastiff (GB)
Mastiff (GB)
Mastino napoletano (I)
Tosa (J)
Cane Corso Italiano (I)
Cane da pastore dell'Anatolia (TR - FCI)
Terranova (CDN - FCI)
a) nero
b) marrone
c) bianco con macchie nere
Hovawart (D)
a) black an tan
b) nero
c) biondo
Leonberger (D)
Landseer (D - CH)
Mastino spagnolo (E)
Mastino dei Pirenei (E)
Cane da Montagna dei Pirenei (F)
Cane da pastore di Ciarplanina (MK - YU)
Cane dell'Atlas (MA)
Cane da Sierra di Estrela (P)
a) pelo liscio
b) pelo lungo
Cão de Castro Laboreiro (P)
Rafeiro do Alentejo (P)
Cane di S. Bernardo (CH)
a) pelo corto
b) pelo lungo
Cane da pastore di Karst (SLO)
Cane da pastore del Caucaso (RUS)
Cane da pastore dell'Asia Centrale (RUS)
Tibetan mastiff (Tibet - FCI)
Dogo Canario (E)

Sezione 3^ - Bovari Svizzeri

Bovaro dell'Appenzell (CH)
Bovaro del Bernese (CH)
Bovaro dell'Entlebuch (CH)
Grande Bovaro Svizzero (CH)

Sezione 4^ - Grande cane giapponese

Grande cane giapponese (J)

Si applicano le seguenti disposizioni :

- a) su proprietà privata il cane, dovrà essere custodito in appositi e robusti recinti che garantiscano l'isolamento del cane medesimo dai luoghi esterni, o legati alla catena e muniti di museruola.
- b) Su tutte le aree pubbliche, vie pubbliche o aperte al pubblico, i cani di cui al presente articolo, dovranno essere sempre muniti di museruola e legati al guinzaglio, la cui lunghezza non dovrà superare mt. 1,50; inoltre dovranno sempre essere accompagnati da persona adulta in grado di sovrastare la forza dell'animale.

In caso di mancato rispetto del disposto di cui ai precedenti punti a e b, sarà applicata una sanzione variabile da 250,00# a 500,00# euro e l'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso in struttura idonea all'accoglimento con spese di procedimento e quant'altro necessario a carico del proprietario/possessore o detentore del cane.

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al presente articolo :

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art.727 del codice penale;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

I divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Chiunque posseda o detenga cani di cui al presente articolo è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.

ART. 11

Normativa di rinvio.

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni di legge vigenti al momento.

2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal comune.

3. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/08/1991, dalla legge regionale vigente in materia, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell'8/02/1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10/09/2004, dal codice civile e da quello penale.

ART. 12

Norme di chiusura.

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'ufficio anagrafe canina del comune.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno degli animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangano impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3. La presenza di cani vaganti o ragadi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani comunale per la cattura degli stessi.

4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5. L'ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 10; la polizia municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 13

Norme transitorie.

1. Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

4. Coloro che, dopo che è entrato in vigore il presente regolamento, acquistino o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 14

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi dell'art. 64 dello statuto comunale.